

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 82

presentata dal Consigliere regionale
DERIU

il 24 febbraio 2025

Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge risponde alla finalità di riaprire i termini per esercitare l'iniziativa per il distacco, di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali).

L'intervento normativo si rende, infatti, necessario per consentire ai comuni interessati di esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana o dalla provincia in cui risultano attualmente inclusi in base alla riforma dell'assetto territoriale. In alcuni comuni è stata, infatti, manifestata la volontà di procedere a referendum consultivo oltre i termini definiti dall'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021. Ciò anche a causa della situazione di certezza ingenerata dall'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale della medesima disposizione, nonché di altri provvedimenti ad essa attuativi che hanno rallentato il percorso di attuazione della riforma dell'assetto territoriale.

Dalla riapertura del termine per l'accertamento della volontà dei territori interessati, mediante il procedimento referendario, discende l'esigenza di differire il termine entro il quale indire le elezioni degli organi rappresentativi delle province e delle città metropolitane, fissato attualmente al 30 aprile 2025, secondo quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 4 (Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali). È infatti evidente che, nel rispetto dell'unico turno elettorale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), compreso tra il 1° aprile e il 1° luglio, le elezioni degli enti di area vasta precederebbero inevitabilmente la conclusione degli eventuali procedimenti referendari per l'accertamento della volontà dei territori interessati. In questo modo, i comuni eventualmente interessati a far parte di una provincia o città metropolitana diversa da quella prospettata dall'attuale, provvisorio, assetto territoriale, rischierebbero di non essere rappresentati all'interno dell'ente di area vasta di riferimento. È, dunque, opportuno procedere alle elezioni una volta composte in maniera definitiva le circoscrizioni territoriali, all'esito della procedura di accertamento della volontà dei territori interessati.

La norma finanziaria tiene conto degli oneri derivanti dalle procedure referendarie eventualmente proposte, dai comuni interessati al distacco, che si quantificano in euro 15.000.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati

1. I Comuni che non hanno trasmesso la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), già adottata entro i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, comunicano tale deliberazione alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro i successivi 15 giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice i referendum e i relativi comizi, secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021.

2. I referendum di cui al comma 1 si svolgono contestualmente al primo turno elettorale delle elezioni amministrative stabilito tra il 1° aprile ed il 1° luglio del 2025 nel territorio della Regione, in applicazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali).

3. Per i quesiti referendari e per gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021 in quanto compatibili.

Art. 2

Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane

1. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle Province, risultanti dal definitivo assetto territoriale configurato all'esito dell'accertamento della volontà dei territori interessati, come disciplinato dalla presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei

consigli delle città metropolitane di nuova istituzione o in scadenza.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono contestualmente al primo turno elettorale delle elezioni amministrative stabilito tra il 1° aprile ed il 1° luglio del 2026 nel territorio della Regione, in applicazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2005.

Art. 3

Proroga degli amministratori straordinari

1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli amministratori straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti eletti in seguito alle elezioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 4

Abrogazioni

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 4 (Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali).

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 15.000, si provvede con le risorse già stanziato nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 in conto della missione 01 - programma 07- titolo1 e in conto della missione 18 - programma 01 -titolo 1.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

F.to